

PROPOSTA di LEGGE REGIONALE

*"Istituzione del Fondo Regionale per la tutela delle persone non autosufficienti"
presentata dal Gruppo Regionale di Alleanza Nazionale*

RELAZIONE di ACCOMPAGNAMENTO

Le difficoltà in cui sono costrette a vivere le persone non autosufficienti nella nostra Regione non sono poche e sono evidenti a tutti.

Per questo motivo, il Gruppo Regionale di Alleanza Nazionale ha ritenuto opportuno sottoscrivere la seguente Proposta di Legge che prevede l'istituzione di un Fondo Regionale per gli interventi a favore delle persone non autosufficienti nel compimento degli atti ordinari di vita quotidiana ed, in particolare: l'igiene personale, la preparazione dei pasti e l'alimentazione, le funzioni motorie e le attività domestiche, nonché di cura della casa.

Essa ha il compito di programmare, coordinare, indirizzare e finanziare tutti gli interventi indispensabili a rendere meno difficile e complicata la quotidianità delle fasce sociali disagiate.

Firmatari i Consiglieri:

Ronghi Salvatore

Cantalamessa Antonio

Castiello Giuseppina

D'Ercole Francesco

Gagliano Salvatore

Lombardi Benedetto

Pontarelli Angelo

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
- 6 FEB. 2004
PROT. 1163

Istituzione del Fondo Regionale per la tutela delle persone non autosufficienti

Art. 1

1. In conformità ai principi previsti dalla Legge quadro 8 novembre 2000 n° 328, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e agli obiettivi di priorità sociale fissati dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, è istituito il Fondo Regionale per gli interventi a favore delle persone non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana, di seguito denominato Fondo.
2. Il Fondo ha il compito di programmare, coordinare, indirizzare e finanziare gli interventi a favore delle persone non autosufficienti.

Art. 2

1. Organi del Fondo sono:
 - a) Il Presidente
 - b) Il Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri oltre al Presidente
 - c) Il Comitato Demografico-attuariale composto da cinque membri
 - d) Il Collegio Sindacale composto da tre membri
 - e) Il Direttore Generale
2. Il Fondo è presieduto dall'Assessore Regionale ai Servizi Sociali o un suo delegato.
3. Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è designato dalle associazioni dei diversamente abili comparativamente più rappresentative a livello regionale.
4. Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è designato dall'ANCI - Associazione Regionale Comuni della Campania.
5. La Giunta Regionale designa gli altri componenti di cui ai punti b), e) e d), e stabilisce le norme per il funzionamento del Fondo.
6. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

1. Il Comitato Demografico-attuariale ha il compito di:
 - a) raccogliere dati ed elaborare statistiche sulla condizione di non autosufficienza con riguardo agli aspetti medici, demografici, sociali e reddituali;
 - b) compiere indagini, ricerche e studi di carattere socio-demografico concernenti la non autosufficienza, avendo riguardo anche alla prevedibile evoluzione nel tempo della stessa;
 - c) di formulare proposte in merito alle prestazioni economiche e socio-assistenziali da erogarsi dal Fondo in ciascun anno;
 - d) di elaborare ogni anno un bilancio di previsione tecnico-attuariale proiettato su di un arco temporale non inferiore a cinque anni sulla evoluzione della condizione di non autosufficienza in ambito regionale e delle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi.

Art. 4

1. Ferme restando le competenze del Servizio Sanitario Nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione per le patologie anche acute e croniche, il Fondo provvede, per il tramite dei Comuni, alla erogazione delle prestazioni economiche e socio-assistenziali agli aventi diritto, tenendo conto e procedendo al coordinamento ed alla razionalizzazione degli interventi e servizi esistenti e concretamente erogati ai soggetti beneficiari.
2. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, vista la proposta del Comitato Demografico-attuariale, determina entro il 31 ottobre di ogni anno le prestazioni economiche e socio-assistenziali da erogarsi nell'anno successivo agli aventi diritto in funzione del grado di non autosufficienza determinato ai sensi dell'art. 5, comma 3, e delle condizioni reddituali al fine di salvaguardare il criterio dell'equità.
3. Il Fondo privilegia prestazioni ed interventi diretti a favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti e l'assistenza domiciliare.
4. Il Fondo per il perseguimento dei propri fini può anche stipulare convenzioni con imprese di assicurazione autorizzate alla copertura del rischio di non autosufficienza.

Art. 5

1. Hanno diritto alle prestazioni finanziate dal Fondo tutti i soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti ordinari della vita quotidiana concernenti:
 - a) l'igiene personale;
 - b) la preparazione dei pasti e l'alimentazione;
 - c) le funzioni motorie;
 - d) le attività domestiche e di cura della casa.
2. I soggetti di cui al primo comma debbono essere cittadini italiani, avere compiuto i sei anni di età, essere residenti continuativamente nella Regione da almeno un anno, non essere titolari di un reddito superiore a 20.000 (ventimila) Euro e non far parte di un nucleo familiare i cui componenti nel loro insieme siano titolari di redditi superiori a 30.000 (trentamila) Euro.
3. Apposite Commissioni provinciali composte da tre medici nominati con decreto del Presidente della Regione su proposta del Presidente del Fondo accertano l'esistenza e l'entità della condizione di non autosufficienza.

Art. 6

Il Fondo è finanziato:

- a) con le risorse destinate alla Regione in base alla Legge 8 novembre 2000 n° 328 dal Fondo nazionale per le politiche sociali per la prevenzione e l'assistenza delle persone non autosufficienti e con altre eventuali risorse destinate allo scopo dallo Stato alla Regione;
- b) con una quota dell'imposta comunale sugli immobili;
- c) con una quota dell'addizionale regionale dell'imposta personale sul reddito;
- d) con le erogazioni delle fondazioni bancarie;
- e) con le erogazioni liberali ed i contributi di Società, Enti, Associazioni e persone fisiche.